



Bruxelles
ENV.E.2/LR

Dott.essa D'Aprile

Con lettera n° 0031612 del 20 febbraio 2024, il Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha richiesto ai servizi della Commissione di fornire indicazioni sulla gestione dei residui della manutenzione del verde pubblico e privato.

Nello specifico viene richiesto:

se, in base alla disciplina europea i residui derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato:

- a- possono essere esclusi dalla disciplina dei rifiuti e in quali condizioni;*
- b- possono essere qualificati come sottoprodotto, qualora ricadano nelle condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/EC, art 5, considerando l'attività di manutenzione come parte integrante di un processo di produzione;*
- c- possono essere qualificati come sottoprodotto se destinati alla produzione di compost o biogas.*

Con riserva dell'interpretazione della Corte di giustizia, la quale è l'unica a poter fornire un'interpretazione giuridicamente vincolante degli atti emanati dal Consiglio e dal Parlamento, si forniscono i seguenti elementi di risposta.

- a) in base alla disciplina europea, i residui derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato possono essere esclusi dalla disciplina dei rifiuti e in quali condizioni?*

La Direttiva 2008/98/EC relativa ai rifiuti ⁽¹⁾ (la Direttiva) definisce al suo articolo 3 intitolato "Definizioni" il rifiuto come "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi".

L'articolo 2 della stessa Direttiva fornisce un elenco di rifiuti e materiali esclusi dal suo campo di applicazione che non comprende i residui della manutenzione del verde pubblico e privato.

Pertanto, i servizi della Commissione considerano che questo tipo di rifiuti sia soggetto agli obblighi della Direttiva.

⁽¹⁾ Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives, (OJ L 312 22.11.2008, p. 3).

b) in base alla disciplina europea, i residui derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato possono essere qualificati come sottoprodotto, qualora ricadano nelle condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/EC, articolo 5, considerando l'attività di manutenzione come parte integrante di un processo di produzione?

L'articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva intitolato "Sottoprodotti" recita quanto segue:

1. Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che una sostanza o un oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto non sia considerato rifiuto, bensì sottoprodotto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o;

b) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

c) la sostanza o l'oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione e

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

I servizi della Commissione ritengono che l'attività di manutenzione del verde non possa essere considerata un "processo di produzione" in quanto il suo obiettivo non è la fabbricazione di un prodotto.

Di conseguenza, i servizi della Commissione considerano che i residui prodotti dalla manutenzione del verde non possono essere considerati "sottoprodotti" ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva.

c) in base alla disciplina europea, i residui derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato possono essere qualificati come sottoprodotto se destinati alla produzione di compost o biogas?

Per lo stesso motivo indicato nella risposta alla seconda domanda, i servizi della Commissione considerano che i residui prodotti dalla manutenzione del verde pubblico e privato non possono essere considerati "sottoprodotti" ai sensi della Direttiva, siano essi destinati o meno alla produzione di compost o biogas.

Con l'occasione Le porgo distinti saluti.

Firmato elettronicamente

Nicola Notaro
Il Capo Unità